



# STUDIO ASSOCIATO PANNISCO

DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO

**DOTT. PASQUALINO PANNISCO**  
Consulente del lavoro  
Revisore legale

**AVV. MELANIA LAZZARIN**  
Avvocato

**DOTT. ANGELO PANNISCO**  
Consulente del lavoro

**DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN**  
Abilitata Consulente del lavoro

Treviso, 6 ottobre 2017

**AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Circolare n. 28 – 2017**

## **Oggetto: Normativa sugli adempimenti contributivi**

Con la presente circolare s'intende richiamare sommariamente la normativa, benché già nota, riguardante il libro unico del lavoro (LUL), nonché le denunce mensili da inviare all'INPS relative a retribuzioni ed indennità corrisposte e contributi assicurativi previdenziali ed assistenziali dovuti.

### **A) LUL – CONTENUTO**

Nel libro unico deve essere annotata qualsiasi dazione in danaro o in natura corrisposta o gestita dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni previdenziali.

Le annotazioni relative ai rimborsi spese e alle retribuzioni in natura devono essere iscritte anche se esenti fiscalmente e contributivamente.

### **B) IPOTESI DI REATO PER OMISSIONE O FALSITA' DI REGISTRAZIONE O DENUNCIA OBBLIGATORIA**

**Il datore di lavoro ha l'obbligo di presentare all'INPS la denuncia mensile delle retribuzioni corrisposte e delle eventuali prestazioni previdenziali anticipate al personale (indennità di malattia, di maternità, assegni per il nucleo familiare ecc.), nonché l'importo dei contributi assicurativi dovuti.**

Il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni di lire (€ 2.582, 28) mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese.

### **C) VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'INPS**

Sulla base della denuncia mensile presentata all'INPS devono essere versati allo stesso Istituto i



contributi assicurativi previdenziali ed assistenziali entro il giorno 16 del mese successivo.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrispostagli **alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.**

**In merito occorre anche precisare che le trattenute previdenziali a carico dei lavoratori devono sempre e comunque essere versate e non possono essere poste a conguaglio con le prestazioni anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Inps.**

Il legislatore ha introdotto la parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 prevedendo diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro:

1. la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui;
2. la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia.

In entrambi casi l'INPS assegna un termine di tre mesi per la regolarizzazione, il versamento degli importi dovuti entro i termini comporta la non punibilità

#### D) ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

Premesso quanto sopra, si riepilogano quali sono gli obblighi e gli adempimenti da effettuare da parte dei datori di lavoro, in ottemperanza alle norme di legge richiamate.

L'azienda sarà sempre e comunque tenuta a:

- 1) elaborare e stampare il Libro unico del lavoro del mese di competenza anche in assenza di materiale corresponsione delle somme ai lavoratori, calcolando, altresì, l'importo dei contributi, considerato che gli stessi sono comunque dovuti sulla base delle retribuzioni spettanti, anche se non corrisposte;
- 2) inviare all'INPS la denuncia contributiva UniEMens.

Non dovranno essere, invece, registrate sul LUL, né denunciate all'INPS con la denuncia mensile eventuali prestazioni previdenziali non corrisposte (indennità di malattia, assegni per il nucleo familiare, cig ecc.), le quali possono essere poste a conguaglio, in detrazione dei contributi dovuti soltanto dopo che sono state effettivamente corrisposte.

**Altrimenti, conguagliando, in detrazione dai contributi dovuti, importi di prestazioni previdenziali non corrisposte, si concretizzerebbe il reato di truffa ai danni dell'INPS.**

Sempre nell'ipotesi di omesso pagamento delle retribuzioni sorgono difficoltà notevoli in relazione ai seguenti adempimenti:

- 1) effettuazione della trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore;
- 2) conguagli delle prestazioni previdenziali erogate o da erogare con i contributi da versare;
- 3) determinazione dell'imponibile fiscale corretto in caso di mancato o parziale pagamento



delle retribuzioni;

- 4) corretta predisposizione della Comunicazione Unica (ex CUD) e del mod. 770 che deve riportare la retribuzione **effettivamente corrisposta** al lavoratore;
- 5) effettuazione di eventuali versamenti a titolo di cessione del quinto, pignoramento o delegazione di pagamento.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. Il contributo a carico del lavoratore può essere trattenuto dal datore di lavoro soltanto alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

Da quanto sopra esposto emerge che possono sorgere complicità notevoli nella gestione della situazione delle aziende che non adempiono alle norme richiamate.

**Lo scrivente Studio non è a conoscenza della situazione aziendale, per cui, con la consegna da parte dell'azienda delle presenze e delle ore lavorative eseguite dal personale dipendente, deve necessariamente ritenere che le retribuzioni e le eventuali prestazioni previdenziali vengano regolarmente corrisposte alle debite scadenze e, sulla base di tale presupposto, provvederà ai seguenti adempimenti:**

1. elaborazione delle paghe considerando la situazione normale e, quindi:
  - calcolo della retribuzione lorda dovuta, con indicazione di eventuali prestazioni previdenziali (indennità di malattia, assegni per il nucleo familiare, ecc.);
  - effettuazione delle ritenute fiscali e previdenziali, comunicando l'importo netto;
2. presentazione all'INPS della denuncia mensile delle retribuzioni corrisposte, delle prestazioni previdenziali ed importo dei contributi dovuti.
3. predisposizione ed invio telematico dei modelli C.U. (ex CUD) e del mod. 770.

#### E) COMUNICAZIONI

Al fine di evitare le sanzioni amministrative e penali sopra indicate, **qualora dovesse eventualmente verificarsi che le retribuzioni e le prestazioni previdenziali non siano in tutto o in parte corrisposte e/o che i contributi assicurativi non siano regolarmente versati, dovrà esserne data preventiva comunicazione allo scrivente Studio al fine di adeguare gli adempimenti alla situazione aziendale.**

**In mancanza di eventuali comunicazioni provenienti dall'azienda, lo scrivente Studio, come detto, riterrà la situazione regolare e dovrà, quindi, procedere agli ordinari adempimenti, declinando qualsiasi responsabilità per eventuali adempimenti non conformi alla situazione reale.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

**Studio Associato Pannisco**